



Comune di Songavazzo

Provincia di Bergamo

Via S. Bartolomeo, 9 - 24020 Songavazzo (BG)

Telefono 0346 72067 - Fax 0346 71555 - Codice Fiscale 81000330167 - Partita Iva 00817140163

www.comune.songavazzo.bg.it - info@comune.songavazzo.bg.it - posta certificata: comune.songavazzo@pec.regione.lombardia.it

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO.

1. Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico con utilizzo del pulmino di proprietà comunale.
2. Il servizio riguarda le operazioni sottoelencate:
 - trasporto degli alunni residenti e non nel Comune di Songavazzo e frequentanti la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) di Rovetta, orari indicati ad inizio anno dall'amministrazione Comunale, con fermata ad Onore - (andata/ritorno).
 - trasporto degli alunni residenti e non nel Comune di Songavazzo frequentanti la scuola primaria (ex scuola elementare) di Onore, con fermata a Rovetta, orari indicati ad inizio anno dall'amministrazione Comunale - (andata/ritorno).
 - trasporto degli alunni residenti e non nel Comune di Onore frequentanti la scuola dell'infanzia di Songavazzo, orari indicati ad inizio anno dall'amministrazione Comunale - (andata/ritorno).

Gli orari saranno stabiliti all'inizio di ciascun anno scolastico in base all'orario delle lezioni scolastiche.

3. Il servizio dovrà essere assicurato anche in orari che, per motivi eccezionali, dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro o comunque per cause impreviste o imprevedibili, siano diverse da quelli programmati.
4. Il trasporto sarà effettuato con utilizzo dello scuolabus di proprietà comunale. LA DITTA DEVE INDICARE LA TARGA DI UN BUS DI PROPRIETÀ O COMUNQUE IN DISPONIBILITÀ FISSA DA UTILIZZARE NEL CASO LO SCUOLABUS DEL COMUNE NON SIA MOMENTANEAMENTE DISPONIBILE PER GUASTI O PER ALTRI MOTIVI (A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, AD ESEMPIO, INDISPONIBILITÀ NELLA GIORNATA IN CUI LO SCUOLABUS DEVE EFFETTUARE IL COLLAUDO o PER RIPARAZIONI). AL FINE DI CONSENTIRE LA SOSTITUZIONE TEMPESTIVA DELLO SCUOLABUS NEI PREDETTI CASI, SI RICHIEDE CHE L'AUTOBUS A DISPOSIZIONE SI TROVI IN DEPOSITO AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE A 30 KM DALLA SEDE DEL COMUNE DI SONGAVAZZO. Si precisa che l'attivazione dello scuolabus sostitutivo deve essere curata dal personale in servizio della ditta senza che sia richiesta l'attivazione da parte del Comune.
5. **La ditta affidataria si obbliga a curare il servizio suddetto attraverso conducenti che siano in possesso della patente di guida per la conduzione del mezzo assegnato, dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 31 gennaio 1997 e di ogni altro requisito previsto dalla legge.** AL RIGUARDO SI SOTTOLINEA CHE IL COMUNE NON POSSIEDE ELENCHI DI AUTISTI DISPONIBILI AD EFFETTUARE IL SERVIZIO E CHE OGNI INCOMBENZA LEGATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE E' A TOTALE CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA. QUEST'ULTIMA SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ PER IL COMPORTAMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE IMPIEGATO



Comune di Songavazzo

Provincia di Bergamo

Via S. Bartolomeo, 9 - 24020 Songavazzo (BG)

Telefono 0346 72067 - Fax 0346 71555 - Codice Fiscale 81000330167 - Partita Iva 00817140163

www.comune.songavazzo.bg.it - info@comune.songavazzo.bg.it - posta certificata: comune.songavazzo@pec.regione.lombardia.it

6. La ditta suddetta dovrà inoltre:

- provvedere al rifornimento del carburante;
- provvedere, di propria iniziativa, alla manutenzione ordinaria del pulmino di proprietà comunale; lavaggio e pulizia del pulmino; si richiede la pulizia almeno mensile dello scuolabus, e comunque ogni qualvolta sia necessario; è richiesto un lavaggio stagionale della sottoscocca;
- collaborare con il Comune, segnalando allo stesso eventuali necessità di interventi di manutenzione straordinaria, cambio gomme e/o altre situazioni particolari che si dovessero presentare durante lo svolgimento del servizio;
- per conto del Comune, prima della scadenza, a PRENOTARE LA revisione annuale obbligatoria (COLLAUDO) e condurre lo scuolabus presso il preposto ente di Bergamo o altra officina sul territorio (se ciò sia possibile); la ditta dovrà provvedere, inoltre, al cambio gomme stagionale; le spese vive per tali incombenze saranno rimborsate alla ditta affidataria previa presentazione di apposita documentazione comprovante le spese sostenute; si ribadisce che nel giorno del collaudo e/o del cambio gomme, la ditta affidataria sarà tenuta a garantire il servizio con il bus di proprietà o comunque disponibile, come sopra indicato;
- nel caso di guasto allo scuolabus o impossibilità ad utilizzare lo stesso per cause di forza maggiore la ditta si impegna ad utilizzare mezzi di sua proprietà o comunque in sua disponibilità per il tempo strettamente necessario al ripristino dello scuolabus comunale;
- segnalare per iscritto al Comune, entro 24 ore dall'evento, eventuali incidenti in cui il pulmino dovesse rimanere coinvolto; in tali circostanze la ditta si impegna a predisporre la prescritta modulistica. In caso di incidenti causati per comportamenti imputabili al personale impiegato, la ditta si intende responsabile per i danni causati allo scuolabus eventualmente non coperti da assicurazione.

7. Il Comune di Songavazzo dovrà provvedere:

- pagamento del bollo auto;
- stipula e pagamento di idonea assicurazione R.C.T. con massimali stabiliti dalla legge;
- acquisto delle gomme da cambiare in caso di usura;
- ogni intervento di manutenzione straordinaria.

8. Il Comune di Songavazzo si impegna a comunicare alla ditta affidataria i seguenti dati:

- calendario scolastico e relativo orario delle lezioni;
- eventuali variazioni d'orario straordinarie;
- ogni altra notizia atta ad influire sullo svolgimento del servizio.

9. La ditta affidataria potrà essere utilizzata per massimo n. 2 uscite didattiche per ciascun anno scolastico da svolgersi in mattinata (in orari compatibili con il trasporto scolastico) e per destinazioni che si trovino ad una distanza non superiore a 15 km.

10. La ditta affidataria potrà inoltre essere utilizzata per ulteriori gite o attività extrascolastiche richieste direttamente dall'Istituto Comprensivo e/o dalle insegnanti. Tale attività sarà retribuita di volta in volta previa acquisizione di apposito preventivo e conferma della disponibilità da parte della stessa ditta.

ART. 2. DURATA DEL CONTRATTO.

1. Anno scolastico 2026/2027. Con possibilità di proroga per un ulteriore anno.

ART. 3. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.



Comune di Songavazzo

Provincia di Bergamo

Via S. Bartolomeo, 9 - 24020 Songavazzo (BG)

Telefono 0346 72067 - Fax 0346 71555 - Codice Fiscale 81000330167 - Partita Iva 00817140163

www.comune.songavazzo.bg.it - info@comune.songavazzo.bg.it - posta certificata: comune.songavazzo@pec.regione.lombardia.it

- a) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti al servizio da svolgere;
 - b) inesistenza di clausole di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - c) essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, secondo quanto previsto dal relativo C.C.N.L. vigente;
 - d) rispetto delle norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. n. 68/1999, ovvero la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie previsti dalla stessa L.;
 - e) inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 1-bis della L. 383/2001;
 - f) essere in regola con tutti gli adempimenti fiscali;
 - g) assolvimento obblighi previsti **Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro**, con decreto legislativo n. 81/08;
 - h) non essere incorsa in sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
 - i) **di utilizzare conducenti che siano in possesso della patente di guida per la conduzione del mezzo assegnato, dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 31 gennaio 1997 e di ogni altro requisito previsto dalla legge;**
 - j) **non essere stati oggetto di risoluzione per inadempienze contrattuali da precedenti contratti per servizi analoghi a quello oggetto del presente capitolato**, sottoscritti con altre pubbliche amministrazioni;
 - k) **di avere a disposizione in un deposito che si trovi ad una distanza non superiore a 30 km dalla sede del comune di Songavazzo, un bus di proprietà o comunque in disponibilità fissa da utilizzare nel caso lo scuolabus del comune non sia momentaneamente disponibile** (nella dichiarazione di cui al punto successivo andrà indicato il numero di targa e la sede del deposito).
1. La ditta attesterà il rispetto dei suddetti requisiti con dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. 445/2000 nell'offerta, sul modello allegato e che dovrà essere restituito con firma, nella documentazione amministrativa unitamente al capitolato d'oneri sottoscritto anch'esso in segno di incondizionata accettazione di quanto contenuto e alla dichiarazione, se avvenuta, di sopralluogo.

ART. 4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO.

1. Il corrispettivo del servizio sarà quello offerto dalla ditta affidataria nella propria offerta. **IL PREZZO CONTENUTO NELL'OFFERTA NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE, A PENA DI NULLITÀ DELL'OFFERTA STESSA, AL PREZZO BASE FISSATO IN € 29.000,00 per ciascun anno scolastico.** L'offerta sarà espressa per prezzo complessivo per i tre anni e il prezzo per ciascun anno scolastico si otterrà dividendo per tre la somma complessiva.
2. Il prezzo offerto dalla ditta affidataria in base a calcoli di propria convenienza, si intende comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel presente capitolato d'oneri, restando fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Nessun'altra somma potrà essere richiesta all'Amministrazione Comunale a qualunque titolo.
3. Il pagamento del corrispettivo per anno scolastico avverrà in dieci rate mensili posticipate (da settembre a giugno), che saranno pagate con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura in formato elettronico.



Comune di Songavazzo

Provincia di Bergamo

Via S. Bartolomeo, 9 - 24020 Songavazzo (BG)

Telefono 0346 72067 - Fax 0346 71555 - Codice Fiscale 81000330167 - Partita Iva 00817140163

www.comune.songavazzo.bg.it - info@comune.songavazzo.bg.it - posta certificata: comune.songavazzo@pec.regione.lombardia.it

4. Al seguente link sono disponibili tutte le informazioni relative alla fatturazione elettronica per il Comune di Songavazzo:

http://www.comune.songavazzo.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7129

ART. 5. GARANZIA DEFINITIVA.

1. **Appalto sottosoglia:** Affidamenti diretti (lavori fino a 150.000 euro; servizi e forniture fino a 140.000 euro, esonero **totale e automatico**).

ART. 6. ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. L'affidatario si impegna ad osservare per tutto il personale, con onere a totale suo carico, le norme vigenti in materia di lavoro, comprese quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando a tal fine l'amministrazione comunale da ogni responsabilità.
2. Il servizio in oggetto è classificato quale servizio pubblico essenziale e pertanto l'affidatario è tenuto ad assicurare la continuità dello stesso.
3. L'affidatario si impegna a rispettare le disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, a norma dell'art. 54 del D. Lgs 165/2001 quale parte integrante del contratto sebbene non allegato. In ottemperanza al suddetto codice, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di codesta impresa. L'impresa garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti del Comune di Songavazzo, prendano visione dei Codici di cui al punto precedente. La violazione degli obblighi indicati dal sopra richiamato Codice di comportamento dei dipendenti pubblici costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Comune di Songavazzo ha facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.
5. L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Songavazzo che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. E' nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto ai commi precedenti.
6. E' fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



Comune di Songavazzo

Provincia di Bergamo

Via S. Bartolomeo, 9 - 24020 Songavazzo (BG)

Telefono 0346 72067 - Fax 0346 71555 - Codice Fiscale 81000330167 - Partita Iva 00817140163

www.comune.songavazzo.bg.it - info@comune.songavazzo.bg.it - posta certificata: comune.songavazzo@pec.regione.lombardia.it

ARTICOLO 7. SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO.

Sono vietati, a pena di risoluzione del contratto e della perdita della cauzione, salvi i maggiori danni accertati, la cessione totale e parziale ed il subappalto del contratto stesso.

ART. 8. PENALI.

Nel caso si verifichi una delle seguenti inadempienze, si applicherà apposita penale nella misura di € 150,00 giornalieri:

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato e degli obblighi connessi,
- impiego di personale non qualificato;
- violazione orari stabiliti;
- carenza nella pulizia e nelle condizioni igieniche dello scuolabus e/o inosservanza degli obblighi di manutenzione dello scuolabus.

ARTICOLO 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Oltre a quanto stabilito nell'articolo precedente, l'amministrazione comunale si riserva il diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nelle seguenti eventualità:
 - abbandono o interruzione immotivata del servizio, salvo che nel caso di forza maggiore;
 - dopo due contestazioni scritte inviate dall'Amministrazione comunale per inadempienze ai patti contrattuali che l'Amministrazione stessa giudicherà non più sanzionabili tramite penali;
 - contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale incaricato dalla ditta;
 - inosservanza delle norme igienico-sanitarie nella conduzione del servizio;
 - in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico della ditta/cooperativa affidataria;
 - ogni altra inadempienza che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art.1453 del codice civile;
 - sospensione del servizio di trasporto scolastico per cause di forza maggiore non dipendenti alla volontà del Comune. In questo caso l'amministrazione comunale provvederà entro 30 giorni al saldo di quanto dovuto fino al momento della risoluzione.
2. In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra indicati alla ditta affidataria non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
3. Il Comune di Songavazzo comunicherà la risoluzione del contratto alla ditta suddetta con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC).
4. In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà discrezionalmente scegliere di far proseguire il servizio alla ditta/cooperativa affidataria, alle condizioni già in vigore, per un periodo massimo di un mese decorrente dalla data dell'avviso di risoluzione oppure di affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento. In questo caso gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto saranno addebitati alla ditta/cooperativa affidataria.

ART. 10. PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") e dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice Privacy), si informa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti comunali e saranno trattati anche successivamente al termine dell'aggiudicazione, per finalità inerenti la



Comune di Songavazzo

Provincia di Bergamo

Via S. Bartolomeo, 9 - 24020 Songavazzo (BG)

Telefono 0346 72067 - Fax 0346 71555 - Codice Fiscale 81000330167 - Partita Iva 00817140163

www.comune.songavazzo.bg.it - info@comune.songavazzo.bg.it - posta certificata: comune.songavazzo@pec.regione.lombardia.it

gestione del servizio. Tutte le informazioni in materia di privacy nell'allegata informativa si intende acquisita con la sottoscrizione del presente capitolato.

ART. 11. FORO COMPETENTE.

Il foro esclusivamente competente per tutte le obbligazioni che dovessero eventualmente sorgere in merito alla gestione del servizio sarà quello di Bergamo.

ARTICOLO 12. SPESE.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla eventuale registrazione del contratto di affidamento, imposta di bollo, ecc..., IVA esclusa) saranno a carico della ditta/cooperativa affidataria.

ART. 13. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Songavazzo, lì 09.06.2026

Il responsabile dell'area affari generali
Covelli Giuliano

Visto: si dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni di cui al presente capitolato d'oneri che si restituisce sottoscritto con firma digitale in segno di incondizionata accettazione.

Il legale rappresentante – documento da firmare digitalmente

Documento da rendere firmato digitalmente nella documentazione amministrativa della procedura, che poi avverrà tramite portale SINTEL di Regione Lombardia